

Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione I - Decisione n.12/2021

Reclamo - PEC – Firma digitale– Sottoscrizione valida (omissione di una) - Inesistenza – documento informatico (validità del)

La trasmissione via pec del documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti; in particolare, la firma digitale, pertanto, viene considerata come un requisito fondamentale ai fini della validità di un atto introduttivo al pari della sottoscrizione dell'atto cartaceo.

La presentazione di un reclamo (ergo una impugnazione per il diritto sportivo) inserito come testo della pec (neppure come allegato) con una mera sottoscrizione dattiloscritta della firma, in assenza di firma digitale rende inesistente il reclamo medesimo poiché privo del requisito della sottoscrizione; incorre pertanto in erronea interpretazione l'organo di giustizia che, non rilevando il vizio del reclamo, decide sulla questione proposta.

La decisione in esame, pronunciata dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia CONI, accoglieva il ricorso n.12/2021 proposto dall'ASD Sambonifacese 1921 avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC - LND, pubblicato con C.U. n. 33 del 21 ottobre 2020 (stagione sportiva 2020/2021).

Il provvedimento suindicato, respingeva il reclamo della Società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al C.U. n. 29 del 7 ottobre 2020 e, per l'effetto, confermava a carico della Pro Sambonifacese, la non omologazione del risultato di 0-1 conseguito sul campo nell'incontro Albaredo Calcio v.s. Pro Sambonifacese; la sanzione della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3; l'ammenda pari ad € 50,00; la sanzione, a carico del dirigente, A.S., dell'inibizione sino al 18 ottobre 2020; la squalifica per una giornata a carico dei giocatori A.A. e K.K., tesserati della Pro Sambonifacese; la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale in merito alla posizione irregolare dei suddetti calciatori anche in occasione della competizione del 20 settembre 2020 contro l'A.C. Pozzo.

La Società ricorrente, quindi, adiva dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento pronunciato dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ponendo, alla base della domanda, l'erronea e la falsa interpretazione da parte della stessa Corte di una disposizione normativa. Nello specifico, la ricorrente asseriva che la

ASD Albaredo Calcio avrebbe proposto reclamo al suindicato giudice sportivo con un messaggio di posta elettronica contenente nel testo il ricorso sprovvisto della sottoscrizione digitale, fondamentale ai fini dell'esistenza di un atto giuridico.

Il Collegio, nei motivi della decisione, dopo aver preliminarmente disaminato le diverse modalità di sottoscrizione digitale di un atto, disciplinate dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice delle Amministrazioni Digitali – CAD -), pone una particolare attenzione alle diverse finalità cui assolvono la firma digitale e la posta elettronica certificata. In particolare, il Collegio, definisce la prima, come uno strumento idoneo a comprovare la provenienza e l'autenticità di un documento informatico mentre la seconda, uno strumento volto dimostrare il solo invio e ricezione di un messaggio che, tuttavia, non dà alcuna garanzia circa il contenuto del documento.

L'importanza della presenza della firma digitale ai fini dell'esistenza di un atto giuridico inviato mediante posta certificata, viene evidenziata, nella decisione in esame, laddove viene attribuito alla stessa PEC il medesimo valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento intesa come mero "contenitore" specificando, altresì, che qualora l'atto allegato come *file* alla PEC non sia stato sottoscritto mediante firma digitale, "*è come spedire una raccomandata cartacea non firmata*", quindi priva di qualsivoglia "contenuto" giuridico.

La firma digitale, pertanto, viene considerata come un requisito fondamentale ai fini della validità di un atto introduttivo al pari della sottoscrizione dell'atto cartaceo di cui all'art. 125 c.p.c., così come confermato dalle due sentenze della Suprema Corte di Cassazione (*n. 14338/17 e n. 1275/11*) menzionate dal Collegio.

Pertanto, la trasmissione a mezzo pec del documento certifica solo la provenienza e la consegna di un documento il quale, per avere una valenza giuridica, deve rispettare determinati requisiti che, nel caso esaminato dal Collegio di Garanzia, difettano.

Richiamando l'applicabilità dei principi del processo civile, in principio secondo il quale "per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva", nonché le disposizioni del CAD in tema di sottoscrizioni digitali e di valore probatorio delle stesse, il Collegio decideva per l'accoglimento del ricorso proposto veniva accolto.

(a cura del dott. Fernando Rizzi, praticante avvocato del Foro di Reggio Calabria; fernandorizzi5588@gmail.com; Coordinamento Calabria)